

Veicoli fuori uso – rifiuti pericolosi anche alla luce del D.lgs. 119/2020.

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 19.7.2021

L'ordinanza della Cassazione civile n. 18000/2021 si occupa di “rottamazione di autoveicoli” e pone alcuni interessanti chiarimenti. L'ordinanza fa riferimento alla normativa anteriore alle modifiche di cui al D.lgs. 119/2020 che ha riformato il D.lgs. 209/2003 relativo ai “veicoli fuori uso” ed offre spunto per richiamare alcune norme modificate.

La questione nasce dall'impugnazione di due ordinanze ingiunzioni che contestavano (ai sensi dell'art. 258 comma 2 D.lgs. 152/2006) ad una Società di aver omesso di indicare nel Registro di carico e scarico ventidue vetture destinate alla rottamazione e per aver prodotto rifiuti pericolosi senza la comunicazione relativa (registro delle autodemolizioni).

La società concessionaria, ovvero la società che ha ricevuto le vetture, affermava, a propria difesa, di aver ricevuto vetture funzionanti ed in marcia. La rottamazione è stata decisa in un secondo momento “..dopo un certosino esame tecnico da parte della concessionaria e, prima di essere consegnate al rottamatore sarebbero state depurate dalle sostanze pericolose (liquidi, olii , batteria ecc.)...”.

La Società dunque contestava la natura di rifiuto pericoloso della vettura ricevuta.

La Corte richiama la legislazione che si occupa dei veicoli fuori uso (D.lgs. 209/2003) nonché le formalità obbligatorie che conducono alla cancellazione dal registro PRA, alla consegna del certificato di rottamazione, rilasciato dal concessionario al proprietario, che ha consegnato la vettura per la demolizione/rottamazione.

Il concessionario riceve il veicolo da rottamare ed entro 3 giorni dalla consegna deve restituire il certificato di proprietà, la carta di circolazione, le targhe, provvede alla cancellazione al PRA (art. 5 comma 8 D.lgs. 209/2003) e rilascia al proprietario detentore il certificato di rottamazione.

Con riferimento all'art. 5 comma 8 D.lgs. 209/2003 è utile ricordare che il D.lgs. 119/2020, in vigore dal 20.9.2020, ha modificato l'articolo inserendo l'ipotesi di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo:

“ ..8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ***oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura*** del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al

AMBIENTE - APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione. ...”

L'importanza del certificato di rottamazione è indicato dal comma 12 dell'art. 5 D.lgs. 209/2003 che non ha subito modifiche dal D.lgs. 119/2020: *“..Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalla responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso ...”*.

Si comprende dunque che “...è considerato "fuori uso" non solo quel veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (art. 183 comma 1 lett. a) D.lgs. 152/2006), ma anche quello destinato alla demolizione (D.lgs. 209/2003).

La Corte pare richiamare la formulazione nuova dell'art. 3 comma 1 lett. b) come riformata dal D.lgs. 119/2020 che ha inserito proprio l'inciso che rimanda alla nozione di rifiuto di cui all'art. 183 citata, vigente dal 20.9.2020: *“..b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;..”*

Nel caso di specie le vetture vengono consegnate ad un centro di raccolta dei veicoli e dunque luogo deputato alla rottamazione. Nessuna rilevanza assume l'affermazione di aver consegnato e di aver ricevuto auto funzionanti, targate ecc...

Scriva la Corte: *“.. un veicolo, del quale sia stata compiuta la materiale consegna al centro di raccolta, deve essere considerato "fuori uso" in base alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 209 del 2003, art. 3, come modificato dal D.Lgs. 152/2006 ...”*.

Sorgeva dunque l'obbligo a carico del concessionario di annotare gli autoveicoli nel registro relativo ai rifiuti pericolosi (art. 183 ult. comma D.lgs. 152/2006, allegato D) per il solo fatto di averli ricevuti. Ritiene la Corte che i veicoli consegnati al centro raccolta¹ e dunque per la rottamazione anche funzionanti muniti di olii, benzina, refrigerante, batteria sono sempre “rifiuti pericolosi”.

Nessuna rilevanza assume il fatto che la vettura venisse “bonificata” in un momento successivo. E' la consegna al centro raccolta che impone la natura di rifiuto. La Corte riassume la questione

¹ L'art. 3 comma 1 lett. p) è stato riformato dal D.lgs. 119/2020. La nuova nozione di “centro di raccolta” è stata specificata e deve essere letta in combinato disposto con le lettere o) ed f) del medesimo articolo: “ p) "centro di raccolta", impianto di trattamento di cui alla lettera o), autorizzato, **anche disgiuntamente, per le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, ai sensi degli **articoli 208 e 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006**, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso..”;

relativa alla natura di rifiuto del bene che non è sempre rimessa alla intenzione del soggetto ma è desumibile dal comportamento stesso.

Scrive la Corte: “ *...La qualificazione di un bene come rifiuto non è rimessa alla disponibilità del concessionario ma è disposta dalla legge ed è conseguente alla destinazione impressa dal proprietario del veicolo che del mezzo intende disfarsene consegnandolo alla concessionaria.*”